

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08866/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8866 del 2026, proposto da

Andrea Di Pietro, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero del Turismo, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Federica Poroli, Matilde Iannaccone, Micaela Mastrantonio e Sergio Paradiso, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

a) del punteggio pari a 0 assegnato ai titoli di studio dichiarati dal ricorrente nella domanda di partecipazione del concorso per titoli ed esami, indetto dal Ministero del Turismo, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità

di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all'Area degli Assistenti, ex Area II, F2;

b) della graduatoria del profilo Funzionari economico-finanziario-contabile (TUR-EFC) del concorso sub a), pubblicata il 26 maggio 2026 e rettificata il 1° luglio 2026, nella parte in cui inserisce il ricorrente in 81° posizione con 24,25 punti di cui 0 per i titoli di studio;

c) del criterio di cui al punto 3.d dell'art. 8 del Bando di concorso, nella parte in cui esclude il titolo di laurea a ciclo unico richiesto per l'ammissione al concorso dall'attribuzione di 2,5 punti;

Per quanto di ragione:

d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, della Commissione esaminatrice afferenti alla fase di valutazione titoli ed alla formazione della graduatoria di merito;

e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente o comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

per l'accertamento del diritto del ricorrente:

f) alla valutazione della Laurea VO in Economia e Commercio e conseguente attribuzione di 2,5 punti;

per la condanna:

g) dell'Amministrazione resistente al riconoscimento del suddetto punteggio ed alla conseguente rettifica del punteggio complessivamente attribuito al ricorrente e della posizione in graduatoria attualmente occupata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Turismo, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2026 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso risulta notificato ad almeno un controinteressato, ma che le censure proposte da parte ricorrente concernono la posizione di un elevato numero di candidati collocati nella graduatoria finale di merito approvata, la quale dunque, nell'astratta ipotesi di accoglimento di una o più di tali censure, risulterebbe profondamente modificata;

- che pertanto, si impone la estensione del contraddittorio a tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito d'interesse della parte ricorrente, nonché nei confronti degli idonei non vincitori comunque collocati in posizione superiore al ricorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 2002, n. 4713, richiamata da T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 21 marzo 2008, n. 654 e da T.A.R. Sardegna, Sez. I, 11 maggio 2012, n. 477, secondo cui *“Chi impugna la graduatoria di un concorso a posti di pubblico impiego deve notificare il ricorso a tutti coloro che fanno parte di tale graduatoria qualora le censure dedotte siano in grado, se fondate, di travolgerla tutta. Ove invece l'eventuale fondatezza delle censure possa comportare soltanto la modifica dell'ordine di graduatoria, il ricorso deve essere notificato a tutti coloro che da tale modifica deriverebbero una collocazione peggiore nella graduatoria stessa, siano essi vincitori oppure soltanto idonei”*), mediante notifica per pubblici proclami da attuarsi con le seguenti modalità nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione della presente ordinanza: pubblicazione sul sito web del Ministero del Turismo degli estremi della presente ordinanza, del ricorso in versione integrale e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

- parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC,

apposita richiesta all'amministrazione resistente, e fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Considerato che le risultanze di notifica dovranno essere depositate in giudizio entro l'ulteriore termine di giorni trenta dalla scadenza del termine di notifica su assegnato;

Ritenuto che, in ordine alle prescritte modalità di notifica, permangono alcuni obblighi in capo all'amministrazione, fra cui:

- pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati trasmessi da parte ricorrente, con l'indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- non rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, la documentazione ivi inserita;
- fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina in cui sono stati pubblicati gli atti su menzionati;
- rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito web istituzionale del ricorso e dell'elenco dei controinteressati, con la precisa indicazione della data in cui è avvenuta la pubblicazione;

Considerato altresì che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a., con la conseguente fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso nel merito alla data del 9 febbraio 2027;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):

- accoglie l'istanza ai fini dell'art. 55, comma 10 c.p.a. e fissa la pubblica udienza di trattazione della controversia alla data del 9 febbraio 2027;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici

proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;

- spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luigi Edoardo Fiorani

IL PRESIDENTE

Antonella Mangia

IL SEGRETARIO